

REGOLAMENTO (CE) N. 2799/98 DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 1998
che istituisce il regime agromonetario dell'euro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato monetario ⁽⁴⁾,

- (1) considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro ⁽⁵⁾, a decorrere dal 1° gennaio 1999 la moneta degli Stati membri partecipanti all'Unione economica e monetaria è l'euro; che il regime agromonetario basato

— sul regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽⁶⁾,

— sul regolamento (CE) n. 1527/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che determina le compensazioni in caso di riduzione dei tassi di conversione agricoli di alcune monete ⁽⁷⁾,

— sul regolamento (CE) n. 2990/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, che determina le compensazioni in caso di riduzioni sensibili dei tassi di conversione agricoli sino al 1° gennaio 1997 ⁽⁸⁾,

— sul regolamento (CEI n. 724/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli ⁽⁹⁾,

consiste essenzialmente in un sistema di tassi di conversione agricoli specifici diversi dal tasso di cambio reale delle monete; che tale sistema è incompatibile con l'introduzione dell'euro; che occorre pertanto istituire un regime agromonetario adeguato alla nuova situazione e che i regolamenti che stabiliscono il regime agromonetario precedente devono essere abrogati;

- (2) considerando che l'attuale situazione monetaria, caratterizzata da divari contenuti tra i corsi delle monete e i tassi di conversione agricoli, consente l'istituzione di un sistema agromonetario più semplice e più vicino alla realtà monetaria; che conseguentemente per convertire in moneta nazionale degli Stati membri non partecipanti i prezzi e gli importi fissati in euro negli atti della politica agricola comune è possibile utilizzare il tasso di cambio tra l'euro e la pertinente moneta nazionale; che una tale disposizione presenta anche il vantaggio di introdurre una considerevole semplificazione nella gestione della politica agricola comune;

- (3) considerando che il tasso di cambio dell'euro in moneta nazionale può subire modifiche nell'arco di tempo in cui si realizza un'operazione; che è necessario determinare il tasso applicabile agli importi in questione; che, di norma, bisogna tener conto del fatto mediante cui è realizzato lo scopo economico

⁽¹⁾ GU C 224 del 17. 7. 1998, pag. 15.

⁽²⁾ GU C 328 del 26. 10. 1998.

⁽³⁾ Parere reso il 9 settembre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Parere reso il 30 settembre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU L 139 dell'11. 5. 1998, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 387 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (GU L 22 del 31.1.1995, pag. 1).

⁽⁷⁾ GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1451/96 (GU L 187 del 26.7.1996, pag. 1).

⁽⁹⁾ GU L 108 del 25.4.1997, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 942/98 (GU L 132 del 6.5.1998, pag. 1).